

Prot. 324

Cagliari, 27.02.2015

PEC

**Al Responsabile del Servizio**  
**Rag. Rinaldo Arangino**  
**Al Responsabile del Procedimento**  
**Geom. Paolo Vacca**  
**Comune di Belvì - Area Tecnica LL.PP.**  
**Via Roma, 17**  
**08030 Belvì (NU)**  
[comune.belvi@legalmail.it](mailto:comune.belvi@legalmail.it)

**Oggetto: Lavori di "programma di sviluppo rurale 2007- 2013- Misura 322: sviluppo e rinnovamento dei villaggi - Azione 1 : Interventi di ristrutturazione e recupero architettonico, risanamento conservativo di beni di natura pubblica" - LOTTO N. 1 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNI DI AUSTIS - ARITZO - GADONI - TETI**  
**Pubblicazione on line: 22/01/2015 - Scadenza: 20/02/2015**  
**Pubblicazione errata corregge on line: 27/01/2015 - Scadenza: 20/02/2015**

A seguito di alcune segnalazioni da parte degli iscritti, questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei lavori indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

Il progetto esecutivo, le cui tavole corrette sono state pubblicate in data 27/01/2015, doveva contenere tutti gli elaborati di cui all'art. 33 del D.P.R. 207/2010 che si riporta testualmente:

*Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo*

*1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:*

- a) relazione generale;*
- b) relazioni specialistiche;*
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;*
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;*
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;*
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;*
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;*
- h) cronoprogramma;*
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;*
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;*

*m) piano particellare di esproprio (ndr in questo caso evidentemente non necessario)*

Nella fattispecie il progetto posto al base di gara risulta carente di numerosi elaborati tra cui:

b) relazioni specialistiche;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

Trattandosi del rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica sarebbe stato necessario, ai sensi della succitata normativa, pubblicare il calcolo illuminotecnico degli elementi utilizzati, comprendente sia la relazione specialistica che il calcolo esecutivo dell'impianto di illuminazione. Come stabilito a pag. 6 del disciplinare di gara, laddove vengono indicati i documenti a corredo dell'OFFERTA TECNICA, *"Sono ammesse solo le varianti c.d. "migliorative" cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità. Le varianti non devono comportare modifiche che obblighino ad un nuovo esame e ad un nuovo nulla osta e/o approvazione da parte delle Amministrazioni competenti."* e che, a tale miglioria, può essere assegnato un punteggio massimo di 20 punti (Criterio IV.2.1.a del bando).

A tale proposito si fa rilevare che, non essendo stata resa pubblica la valutazione tecnica alla base del progetto, non risulta possibile per il tecnico incaricato dall'operatore economico interessato a partecipare, formulare qualsivoglia ipotesi migliorativa che garantisca un miglioramento delle prestazioni e della manutenibilità degli impianti con conseguente risparmio energetico.

Inoltre, come è possibile leggere sul sito del Comune alla sezioni Bandi di Gara, in data 27/01/2015 è stata pubblicata la seguente nota *"Verificato che nella pubblicazione del 23.01.2015 non corrispondono i files con i relativi elaborati, ripubblichiamo gli stessi ad esclusione del Bando, del disciplinare e del capitolato speciale da scaricare nell'avviso precedente. Inoltre si precisa che la data di scadenza per la presentazione delle offerte (punto IV.3.4 del bando) erroneamente indicata per il 20/02/2014 è da intendersi il 20/02/2015"*.

Alla luce di quanto su esposto si fa notare che trattandosi di modifica sostanziale, in quanto, per mero errore materiale, le tavole di progetto di fatto non risultavano disponibili dal 22 al 26 gennaio compreso, sarebbe stato opportuno procrastinare i termini per la presentazione delle offerte e rispettare il limite minimo di cui all'art. 122 comma 6 lett. a) del D.Lgs. 163/06 che recita:

*6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:*

*a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro **non può essere inferiore a ventisei giorni;***

A partire dalla data di corretta pubblicazione degli allegati al bando, ossia a partire dal 27 gennaio, sono stati dati n. **25** giorni per la presentazione delle offerte, contravvenendo a quanto previsto dal citato articolo del Codice.

In tal senso si ricorda che l'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, in presenza di modifiche sostanziali. *La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).*

Con la presente questo Ordine scrivente chiede, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 22 e seguenti della L.241/90 e ss.mm.ii, di poter esercitare il proprio diritto d'accesso ai documenti amministrativi mediante rilascio di copia semplice del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara nonché dell'elenco elaborati di cui al medesimo.

L'Ordine scrivente, facendosi portavoce degli interessi degli iscritti, ritiene infatti che la mancanza sopradescritta abbia leso il diritto della categoria a poter esercitare la propria competenza e professionalità assistendo le imprese interessate a partecipare nella definizione delle varianti migliorative a corredo dell'offerta tecnica.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Gaetano Attilio Nastasi

